



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 77 del 04/06/2015

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO ATTIVITA' ESTRATTIVE 28 maggio 2015, n. 193

L.R. n. 37 del 22.05.85 e s.m.i. Trasferimento autorizzazione coltivazione e recupero ambientale di cava di calcare bianco sita in loc. "Rizzi" del Comune di Locorotondo BA, fg. 18 ptc.Ile 60-61-315-316-317.

Società CAVE TINELLA S.r.l. - S.C. Rizzo, n. 7 - 70010 Locorotondo BA- P.IVA 07008890720.

L'anno 2015, addì 28 del mese di maggio, presso la sede del Servizio Ecologia in Modugno Z.I. (BA)
Viale delle Magnolie 6/8

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
ATTIVITA' ESTRATTIVE

Vista la L.R. n. 7/97 "norme in materia di organizzazione della amministrazione Regionale" ed in particolare gli artt. 4 e 5;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98, avente ad oggetto "separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali";

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto l'art. 32 della L. 18 giugno 2009, n. 69, "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile", che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del Dlgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Vista il DPGR Puglia 22 febbraio 2008, n. 161 di adozione dell'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della regione Puglia, che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento, Servizi e Uffici;

Vista la DGR 26 apr 2011, n. 767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della giunta regionale;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Visto la l.r. 7/80 e s.m.i.;

Vista la L.R. 22 maggio 1985, n. 37 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e. s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 25.11.96, n. 624;

Vista la D.G.R. 538 del 09.05.2007 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs 09-04-2008 n. 81 e s.m.i.;

Vista la D.G.R. n. 445 del 23-02-2010 di approvazione del PRAE;

Vista la D.G.R. n. 1845 del 9 set 2014 recante: " Servizio Attività Economiche Consumatori e Servizio Ecologia - Modifica funzioni deliberazione di G.R. n. 3044 del 29.12.2011", attribuzione al servizio ecologia delle funzioni di programmazione nel settore estrattivo e di gestione dei procedimenti autorizzatori e regolativi delle attività imprenditoriali nel settore estrattivo";

VISTO l'ATTO DIRIGENZIALE n. 22 del 20 ott 2014 del Direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'Amministrazione, recante "riassetto organizzativo degli uffici dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche;

VISTA la determinazione n. 371 del 17 nov 2014 del Dirigente del servizio Ecologia, recante: "Atto organizzativo interno e delega ex art. 45 della l.r. 16 apr 2007, n. 10, delle funzioni dirigenziali in materia di Attività Estrattive all'Ing. Angelo Lefons;

VISTO l'Atto Dirigenziale del Direttore Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, n. 25 del 21 nov 2014, di affidamento incarico di direzione dell'Ufficio Attività Estrattive all'Ing. Angelo Lefons;

Vista la DGR n.2463 del 23 nov 2014 di abolizione del CTRAE;

Sulla base dell'istruttoria espletata e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Attività Estrattive, dalla quale emerge quanto segue:

Premesso che:

- con Dec. 10/min del 3 mar 1992, la ditta TINELLA Leonardo Antonio è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 8 e 35 della L.R. 37/85 e s.m.i., alla coltivazione della cava di calcare bianco sita in località "Rizzi", in catasto al foglio fg. 18 ptc.IIe 60-61-315-316-317, per una superficie complessiva di circa ha 2.15.63, del Comune di Locorotondo BA, fino al 4 ago 2012;

- in data prot. A00160/28 feb 2012/n.6704 e succ. integrazioni, il titolare di cava ha presentato istanza di proroga dell'autorizzazione in oggetto;

- in pari data e protocollo, perviene in atti perizia giurata del 6 feb 2012, attestante, in particolare, che l'area di cava non ricade nei siti Natura 2000 né in aree protette naturali e che ricade in Ate di tipo "B" del Putt/p; dispone di un residuo giacimento pari a mc. 219.600 e che necessita di ulteriori anni 14 per esaurire il giacimento in progetto;

- Sull'istanza di proroga risulta acquisito il parere favorevole, con prescrizioni, dell'AdB della Puglia, prot. 2773 del 27 feb 2013;

- In data prot. 7057 del 1 mar 2012, la ditta deposita, per conoscenza, la richiesta di autorizzazione paesaggistica, con allegata relazione, al competente Servizio Urbanistica Regionale;

- in data prot. A00160/11 apr 2013/n.5772, la ditta Tinella Leonardo Antonio (cedente) ha presentato istanza di trasferimento della stessa a favore della società CAVE TINELLA S.r.l. (cessionaria) legalmente rappresentata Sig. Tinella Francesco (n.23/10/1974);

- in data prot. A00160/11 apr 2013/n. 5783 e succ. integrazioni, il Sig. Francesco Tinella, in qualità di legale rappresentante della società CAVE TINELLA S.r.l. corrente alla S.C. Rizzo, n. 7 - 70010 Locorotondo BA- P.IVA 07008890720, ha presentato istanza di subentro nell'attività di coltivazione cava di calcare bianco autorizzata con Dec. 10/min/1992, ricadente in fg. 18 ptc.lle 60-61-315-316-317;
- con dichiarazione in atti prot. 7067/2015, la società CAVE TINELLA S.r.l. attesta di conoscere il contenuto del Dec. 10/min/1992 e di aver preso visione del progetto, con lo stesso approvato, nonché di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dalla predetta autorizzazione e della successiva determina di sospensione lavori n. 446/2014;

Considerato che la società esercente:

- ha la disponibilità dell'area di cava, giusta "atto di affitto ramo d'azienda" in data 20 mar 2012, Rep. 3088 Racc. 2195 notaio Maria Carmela Punzi;
- ha le capacità tecniche ed economiche per condurre l'attività in quanto già esercente di altra cava in agro di Cisternino (BR);
- si obbliga al rispetto delle prescrizioni imposte con i vigenti provvedimenti, ivi compreso l'obbligo della messa in sicurezza dell'area di cava e del ripristino ambientale della stessa;
- dichiara di essere a conoscenza dei provvedimenti di autorizzazione 10/min/1992 e di sospensione 446/2014, e di provvedere ai relativi adempimenti, nelle more del rilascio del provvedimento di proroga dell'autorizzazione;

RITENUTO di proporre, ai soli fini minerari e nelle more della conclusione del procedimento di "proroga", il trasferimento della cava in oggetto, autorizzata con Dec. 10/min/1992 e con le prescrizioni e divieti imposti con la determina n. 446/2014, a favore della Società CAVE TINELLA S.r.l., ed impartire obblighi e prescrizioni nei confronti dell'esercente;

VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

ATTIVITA' ESTRATTIVE

Per delega del Dirigente del Servizio

sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Attività

Estrattive Responsabile Unico del Procedimento;

Vista la l.r. 37/85 e s.m.i., il Prae approvato con DGR 580/2007 e DGR 445/2010, le direttive in materia, il Putt/p ed il PPTR vigente;

Visti gli atti di ufficio e la DGR n.2463 del 23 nov 2014 di abolizione del CTRAE;

Preso atto della regolarità ed ammissibilità dell'istanza in oggetto;

Preso atto che la società è già esercente l'attività estrattiva autorizzata in agro di Cisternino BR e della istanza di proroga dell'autorizzazione alla coltivazione del giacimento residuo della cava in oggetto;

Preso atto che la cessionaria società si obbliga al rispetto delle prescrizioni già imposte con i provvedimenti autorizzativi di cui in premessa;

richiamato, in particolare, il disposto dell'art. 6 della legge regionale n. 7/97, in materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito, ai sensi della l.r. 37/85 e s.m.i.,

DETERMINA

a) l'autorizzazione alla coltivazione e recupero ambientale di cava di calcare bianco sita il loc. Rizzi del Comune di Locorotondo BA, fg. 18 ptc.ile 60-61-315-316-317 è trasferita alla società "CAVE TINELLA S.r.l." - S.C. Rizzo, n. 7 - 70010 Locorotondo BA- P.IVA 07008890720 -

b) la società CAVE TINELLA S.r.l., legalmente rappresentata dalla Sig. Tinella Francesco, subentra a tutti gli effetti di legge, nell'esercizio dell'attività estrattiva in oggetto, e si obbliga ad eseguire tutte le prescrizioni imposte dall'autorità competente in materia, ivi compreso gli adempimenti rivenienti dalle future verifiche tecniche di regolarità del progetto.

c) Prescrizioni ed obblighi dell'esercente:

1. Ottemperanza alle prescrizioni ed obblighi imposti con Dec. 10/min/1992 e Determinazione nn. 446/2014, che qui si intendono trascritti, e di ogni ulteriore determinazione afferente il prosieguo dell'attività estrattiva;

2. deve adeguatamente recintare, l'area di cava individuata catastalmente su fg. 18 ptc.ile 60-61-315-316-317 del comune di Locorotondo BA, con rete metallica o muratura adeguata al contesto ambientale di riferimento;

3. deve ottemperare alla richiesta documentale relativa al procedimento di proroga dell'attività di cava in argomento;

4. deve aggiornare il cartello informativo posto all'ingresso dell'area di cava, riportante gli estremi dell'atto autorizzativo, gli estremi catastali, la ragione sociale, il nominativo del Direttore responsabile e del Sorvegliante, nei modi previsti dalla Ordinanza n. 1/2011.

5. deve trasmettere all'Ufficio Attività Estrattive - Regione Puglia, ogni anno entro il 31 marzo, unitamente alla scheda statistica, il piano topografico quotato dei lavori di coltivazione della cava in scala 1:1000 con l'indicazione del volume estratto e delle eventuali superfici recuperate, aggiornato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, nonché l'attestazione di sicurezza e relazione sulla stabilità dei fronti di cui alle Ordinanze n. 2 e 3 del 2011 e succ. mod.;

6. ogni anno deve effettuare un versamento per i proventi rivenienti dall'esercizio dell'attività estrattiva,

- mediante bollettino di conto corrente postale n°60225323 intestato a “Regione Puglia - Tasse, Tributi e proventi regionali”. Copia dell’attestazione del versamento o della notifica di bonifico, dovrà tassativamente essere inviata alla regione Puglia - Ufficio Attività Estrattive - 70026 Modugno BA;
7. deve condurre i lavori di coltivazione della cava e realizzare le opere di recupero delle aree di cava secondo le modalità in progetto autorizzato con Dec. 10/min/1992 adeguato alle prescrizioni imposte con la Determinazione n. 446/2014, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento sul prosieguo dei lavori;
 8. la cava deve essere tenuta in attività, le eventuali sospensioni, anche temporanee, saltuarie o periodiche, devono essere comunicate alla Regione Puglia - Ufficio Attività Estrattive - Modugno BA - e la ripresa dei lavori deve essere preventivamente autorizzata dallo stesso Ufficio;
 9. per ogni danno provocato ad opere pubbliche o private, derivante dall’esercizio della cava, è ritenuto responsabile a tutti gli effetti, l’imprenditore e/o il Direttore dei lavori, ciascuno per quanto di competenza;
 10. prima dell’abbandono della cava si dovrà provvedere allo smantellamento di tutti gli impianti, all’asportazione dei mezzi nonché del materiale eventualmente già estratto esistente in cava che non fosse utilizzabile nelle opere di sistemazione delle aree di cava;
 11. qualora nel corso dei lavori di estrazione fossero rinvenuti reperti archeologici, la ditta è tenuta a sospendere i lavori e a darne comunicazione alla Soprintendenza Archeologica di Puglia, Via dante, 33-74100 Taranto, a norma dell’art. 90 del D.L. n. 42 del 22.10.2004 e s.m.i.;
 12. a garanzia dei lavori di recupero ambientale si conferma l’importo di € 80.000,00 (ottantamila) come garanzia finanziaria che può essere resa sotto forma anche fidejussoria bancaria/assicurativa, di durata iniziale fino al 30 mag 2024, per l’adozione degli obblighi derivanti dall’autorizzazione stessa in relazione alle opere come previste dal piano di recupero. Detta garanzia non può essere svincolata se non dopo l’avvenuto collaudo ai sensi dell’art. 25 della l.r. 37/85.
 13. la presente autorizzazione è valida fino al 30 mag 2024, e potrà essere prorogata, su istanza degli interessati aventi diritto, qualora sussistano motivati interessi di produzione e di sviluppo economico;
 14. l’Esercente deve utilizzare, per le opere di recupero ambientale, il materiale di risulta e/o sfrido proveniente dalla coltivazione di cava. Pertanto tutto il materiale di sfrido e di risulta deve essere messo a deposito temporaneo all’interno del perimetro di cava;
 15. è fatto divieto assoluto di utilizzare materiale di diversa tipologia, proveniente dall’esterno della cava, se non preventivamente autorizzato;
 16. la realizzazione di fabbricati e/o impianti di prima trasformazione del materiale estratto, in area di pertinenza di cava, deve acquisire il parere favorevole da parte dell’Ufficio Attività Estrattive; I fabbricati, gli impianti e le opere realizzate saranno di fatto considerate “pertinenze di cava” solo dopo l’avvenuta comunicazione, da parte dell’Esercente, del certificato di agibilità e/o collaudo delle stesse;
 17. il presente provvedimento è personale e pertanto non può essere trasferito senza il preventivo nulla osta dell’autorità concedente;
 18. l’esercente deve comunicare all’Ufficio Attività Estrattive, con almeno dodici mesi di anticipo, la data di ultimazione dei lavori di coltivazione;
 19. l’autorizzazione scade di diritto all’atto della cessazione del diritto dell’esercente;
 20. Ottenuto il presente provvedimento l’esercente:
 - deve adempiere agli obblighi di cui all’art. 6 e/o 9, 20 e 52 del D. Lgs. 624/96, nonché alle vigenti disposizioni del D.P.R. 128/59 e dello stesso D. Lgs. 624/96 in materia di sicurezza sul lavoro, trasmettendo i relativi atti aggiornati (D.S.S., D.E., attestazione stabilità dei fronti, ecc. ecc.);
 - deve consegnare copia del presente provvedimento al Direttore Responsabile dei lavori, all’atto della nomina, il quale ne curerà la trascrizione sull’apposito registro tenuto ai sensi dell’art. 52 del D.P.R. 128/59 e sarà responsabile, per la parte di competenza, della sua esatta osservanza;
 - deve munirsi di autorizzazione, ex D.lgs 152/2006 e s.m.i, alle emissioni in atmosfera, depositando copia del titolo autorizzativo presso questo ufficio;
 - munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o nulla osta nel rispetto delle norme in materia sanitaria e di

igiene sui luoghi di lavoro;

21. Il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini minerari ex l.r. 37/85 e succ. mod. e int. e non esime l'esercente dal munirsi di ogni ulteriore autorizzazione e/o nulla osta previsto da altra vigente normativa, nonché dell'eventuale rinnovo della validità di quelle autorizzazioni scadenti nel periodo di vigenza;

22. sono fatte salve tutte le altre disposizioni in materia di antinquinamento, emissioni in atmosfera, idraulica, igienico-sanitaria, tutela paesaggistico - ambientale, contributiva, ecc.ecc.;

23. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative comunitarie, nazionali e regionali in materia di attività estrattiva;

24. L'inosservanza delle condizioni e degli obblighi di cui alla presente determina o di altre che fossero impartite dall'Ufficio Attività Estrattive competente, può comportare la sospensione, la decadenza e/o la revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 16-17-18 della l.r. 37/85, oltre ad eventuali sanzioni previste da altre leggi;

25. Il presente provvedimento non pregiudica eventuali diritti di terzi;

26. Il presente provvedimento è di competenza del Dirigente del Servizio ed è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

a) sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;

b) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;

c) sarà disponibile nella voce "Trasparenza degli Atti" del sito: www.sistema.puglia.it;

d) sarà trasmesso in copia all'Assessore regionale competente;

e) sarà notificato in copia al sig. Tinella Francesco, legale rappresentante della società Cave Tinella S.r.l., S.C. 106 - c.da Rizzo, n. 7 ed al Sig. Sindaco del Comune di Locorotondo BA

f) Sarà trasmesso in copia al dirigente del Servizio Ecologia.

g) Il presente atto, composto da n° 8 fasciate e un allegato, è adottato in originale ed è immediatamente esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Antonello Antonicelli

Il delegato Dirigente dell'Ufficio Attività Estrattive

Ing. Angelo Lefons
